



AGENZIA DI
INFORMAZIONE FINANZIARIA

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

ISTRUZIONE

SERIE: SOGGETTI FINANZIARI

Disposizioni in materia di misure restrittive

N. 007

del 22 novembre 2019

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni, “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, e in particolare l’articolo 4, comma 1, lett. d), in base al quale l’Agenzia emana Istruzioni, Circolari e Linee guida relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

EMANA

la seguente Istruzione Serie: Soggetti Finanziari n. 007 del 22/11/2019 in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

San Marino, 22 novembre 2019

FIRMATO: Il Direttore
Nicola Muccioli

SOMMARIO

PREMESSA, AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 1 – SOGGETTI DESTINATARI	6
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI	6
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DI VERIFICA DEI SOGGETTI DESIGNATI	6
ARTICOLO 4 – PROCEDURE DI SCREENING	7
ARTICOLO 5 – GESTIONE DEI PRESUNTI FALSI POSITIVI	7
ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE	8
ARTICOLO 7 – COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA IN CASO DI RISCONTRI POSITIVI DEI SOGGETTI INCLUSI NELLE LISTE DA PARTE DEI SOGGETTI DESIGNATI	8
ARTICOLO 8 – CONTROLLI INTERNI IN MATERIA DI MISURE RESTRITTIVE	9
ARTICOLO 9 – ENTRATA IN VIGORE	9
ALLEGATO A	
MODULO PER LE COMUNICAZIONI DI CUI ALL’ART. 24 DELLA LEGGE N. 57 DEL 29 MARZO 2019, DA PARTE DEI SOGGETTI DESIGNATI	10
ALLEGATO B	
INDICAZIONI RELATIVE A BENI O FONDI	12

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE RESTRITTIVE

Premessa, ambito di applicazione e disposizioni generali

Il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), con l'ultimo aggiornamento delle proprie raccomandazioni (febbraio 2018), ha rivisto il quadro generale delle misure che i paesi devono attuare al fine di contrastare il riciclaggio, il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e il loro finanziamento.

A seguito della modifica e dell'ampliamento degli standard internazionali di riferimento, la Repubblica di San Marino, come gli altri paesi, ha aggiornato la propria normativa interna per garantire una maggior conformità del sistema, sia a livello prescrittivo, sia a livello di effettività della norma.

In particolare, in materia di prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo e dell'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, si è reso necessario provvedere alla revisione delle disposizioni normative vigenti.

La Legge del 29 marzo 2019, n. 57 "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale" (di seguito anche LEGGE SULLE MISURE RESTRITTIVE) ha, pertanto, aggiornato la normativa primaria di riferimento, precedentemente contenuta nella Legge del 17 giugno 2008, n. 92, in particolare nel Titolo IV.

San Marino è infatti pienamente consapevole che è proprio tramite l'applicazione di tali "sanzioni finanziarie mirate" (c.d. *targeted financial sanctions*), che si minano le basi dell'attività terroristica o di proliferazione, impedendo che risorse economiche o finanziarie continuino ad alimentare il corso di tali minacce.

Ogni sforzo finalizzato a combattere il finanziamento del terrorismo potrebbe essere fortemente compromesso se i paesi non congelassero i fondi o altri beni riconducibili ai terroristi in maniera rapida ed efficace. Impedire ad essi di usare il sistema finanziario globale per promuovere le attività criminali è essenziale per la repressione del terrorismo internazionale.

In tale ottica, un elemento chiave della risposta da parte della comunità internazionale ai precedenti fenomeni, è stato quello di imporre misure atte ad impedire il trasferimento di fondi o beni destinati al finanziamento del terrorismo e di inserire, in apposite liste delle Nazioni Unite o liste nazionali, persone, gruppi o entità avverso ai quali tali misure devono essere applicate.

Principali disposizioni legislative in materia di misure restrittive

La LEGGE SULLE MISURE RESTRITTIVE garantisce, come la precedente, la rapida attuazione delle misure restrittive disposte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, da quelle di natura finanziaria a quelle che impongono divieti di transito o embarghi. Ciononostante, l'articolato riserva un'attenzione peculiare alla attuazione, senza ritardo, delle misure di congelamento di beni o fondi di soggetti a vario titolo collegati ad attività di terrorismo o di proliferazione delle armi di distruzione di massa – o del loro finanziamento – e, per tale ragione, iscritti in apposite liste mantenute dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

La definizione di "congelamento di beni o fondi", di cui all'art. 1, lett. e) della Legge 29 marzo 2019, n. 57, è riportata nel box sottostante:

Art. 1**(Definizioni)**

- omissis -

e) "congelamento di beni o fondi": il divieto di movimentare, trasferire, modificare, disporre, utilizzare o gestire beni o fondi, di accedere ad essi, così da modificarne l'entità, l'importo, il valore, l'ubicazione, la titolarità di diritti, il possesso, la natura, la destinazione o provocarne qualsiasi altra modifica che ne consenta l'uso, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la gestione di portafoglio, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;

- omissis -

Con particolare riferimento agli adempimenti relativi alla iscrizione nelle liste delle Nazioni Unite e nazionali, di cui alla Raccomandazione n. 6 del GAFI, la Repubblica di San Marino, con la LEGGE SULLE MISURE RESTRITTIVE, ha istituito un organismo specifico, il Comitato per le Misure Restrittive (CMR). Questo organismo sostituisce il Comitato per il Credito e il Risparmio (CCR) nelle sue funzioni in materia di sanzioni finanziarie internazionali per il contrasto del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa e del loro finanziamento. Esso è composto dal Direttore del Dipartimento Affari Esteri (che ne presiede le riunioni), dai Direttori del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia e del Dipartimento Finanze e Bilancio, dai Comandanti delle Forze di Polizia, dal Direttore UCN-Interpol e Ufficio per il recupero dei beni (ARO) e dal Direttore dell'Agenzia di Informazione Finanziaria.

La costituzione di un organismo appositamente dedicato alle attività di attuazione delle misure restrittive ha consentito una maggior snellezza e velocità in termini procedurali.

Le misure restrittive, in conformità alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sono adottate dalla Repubblica di San Marino tramite delibera del Congresso di Stato. Tali delibere, comunicate alle autorità competenti, sono immediatamente pubblicate *ad valvas palatii*, presso il Tribunale e nel sito internet della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, gli Affari Politici e la Giustizia. La Legge 29 marzo 2019, n. 57 stabilisce che tali delibere si presumono conosciute da chiunque, dal momento della loro pubblicazione.

Inoltre, gli aggiornamenti delle liste delle Nazioni Unite, ricevuti dal Dipartimento Affari Esteri della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, gli Affari Politici e la Giustizia e dall'AGENZIA, in quanto entrambi "*focal point*" per conto della Repubblica di San Marino, sono da intendersi come recepiti in automatico. Questa nuova disposizione, introdotta per gli aggiornamenti, garantisce una maggiore immediatezza ed efficacia nell'attuazione delle misure sanzionatorie che la materia in questione, per propria natura, richiede.

La LEGGE SULLE MISURE RESTRITTIVE prevede, inoltre, l'istituzione di una lista nazionale nella quale il CMR possa iscrivere individui, gruppi o entità che ritiene ricadano nelle casistiche previste dall'art. 7 della stessa legge, provvedendo, altresì a congelare i loro beni o fondi.

Data la natura particolarmente "invasiva" delle misure di congelamento di beni o fondi, anche in vista di una maggiore tutela dei diritti fondamentali degli individui che ne sono destinatari, è stato sviluppato il sistema delle esenzioni dagli effetti di tali misure. La facoltà di concedere tali esenzioni, anch'essa trasferita al CMR, è stata "proceduralizzata" in conformità a quanto disposto dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, e diversificata in base alla lista in cui il soggetto risulta iscritto.

È stata specificata, inoltre, la procedura di cancellazione di un nominativo dalle liste delle Nazioni Unite, consentendo al CMR, su richiesta del soggetto colpito da misure di congelamento o di propria iniziativa, di rivolgersi al competente organo del Consiglio di Sicurezza per richiedere la cancellazione del nominativo.

Poiché le misure di congelamento di carattere nazionale sono disposte con delibera del Congresso di Stato, al fine di far fronte all'eventuale *gap* temporale tra l'adozione della decisione del CMR e l'adozione della delibera di recepimento del Congresso, la LEGGE SULLE MISURE RESTRITTIVE ha, altresì, previsto che l'AGENZIA, su comunicazione dello stesso CMR, adotti una misura cautelare consistente nella sospensione delle transazioni relative ai beni o ai fondi per i quali il CMR ha adottato una decisione di congelamento, al fine di

scongiurare nel frattempo l'eventuale sottrazione di risorse economiche oggetto della sanzione. Posto che si tratta di misura di natura cautelare, essa produce effetti sino all'adozione della delibera con cui è disposto il congelamento e, comunque, per un massimo di dieci giorni lavorativi.

Il nuovo disposto di legge introduce, infine, anche il reato di proliferazione delle armi di distruzione di massa e di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, in linea con quanto previsto dalla nuova Raccomandazione 7 del GAFI, secondo cui gli Stati devono applicare le sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite, per contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dotarsi di procedure a ciò funzionali, in conformità al sistema sanzionatorio istituito dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza che dispongono in materia.

L'introduzione di questi nuovi reati è prevista dagli artt. 32 e 33 della LEGGE SULLE MISURE RESTRITTIVE, di seguito riportati:

Art. 32***(Reato di proliferazione delle armi di distruzione di massa)***

1. Dopo l'articolo 337 ter del codice penale, è inserito il seguente articolo:

“Articolo 337 quater

(Proliferazione delle armi di distruzione di massa)

1. Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, promuove, organizza, dirige o compie atti quali la manifattura, l'acquisizione, il possesso, lo sviluppo, l'esportazione, il transito, l'intermediazione, il trasporto, il trasferimento, lo stoccaggio o l'utilizzo di armi nucleari, chimiche o biologiche, dei loro mezzi di conduzione e relativi materiali, inclusi tecnologie e beni a duplice uso utilizzati per scopi non legittimi, in contrasto con l'ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.”.

Art. 33***(Reato di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa)***

1. Dopo l'articolo 337 quater del codice penale, introdotto dall'articolo 32 della presente legge, è inserito il seguente articolo:

“Articolo 337 quinquies

(Finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa)

1. Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, riceve, raccoglie, detiene, cede, trasferisce, occulta o rende disponibili fondi o presta servizi finanziari, servizi connessi, assistenza anche finanziaria, consulenza o formazione destinati, in tutto o in parte, a compiere uno o più atti di proliferazione delle armi di distruzione di massa, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.”.

Per la disciplina della custodia, amministrazione e gestione dei beni o dei fondi oggetto di congelamento, si rimanda al Decreto Delegato 31 ottobre 2008, n.137 “Disciplina della custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento”.

Articolo 1 – Soggetti destinatari

1. Tutti i soggetti designati di cui all'art. 18 (Soggetti finanziari), comma 1 lett. a), b), c) e f) della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente Istruzione valgono le definizioni di cui alla Legge 17 giugno 2008 (“LEGGE”), n. 92 e alla Legge 29 marzo 2019, n. 57. Inoltre, si intende per:
 - a) “LEGGE SULLE MISURE RESTRITTIVE”: Legge del 29 marzo 2019, n. 57 - “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale”;
2. Nella presente Istruzione, l’utilizzo di termini oggetto di definizione è indicato con carattere MAIUSCOLETO. Con il termine “soggetti designati” si intendono i soggetti indicati all’art. 1, a cui è destinata la presente Istruzione.
3. Solamente ai fini della presente Istruzione, tutti i riferimenti normativi nei box riguardano la LEGGE SULLE MISURE RESTRITTIVE.
4. Solamente ai fini della presente Istruzione, la definizione di RISCHIO, di cui alla Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 001 del 19/04/2018, art. 2, deve intendersi comprensiva anche del rischio di proliferazione delle armi di distruzione di massa e del suo finanziamento.

Articolo 3 – Obblighi di verifica dei soggetti designati

1. I soggetti designati, conducono le attività di verifica (c.d. *screening*) in ossequio all’art. 24 della LEGGE SULLE MISURE RESTRITTIVE di seguito riportato.

Art.24

(Obblighi di verifica e di comunicazione per i soggetti designati)

1. I soggetti designati, a seguito delle comunicazioni di cui all’articolo 14, comma 2, verificano se detengono, amministrano, ovvero gestiscono beni o fondi oggetto di misure di congelamento.
2. Qualora dall’attività di verifica emerga un riscontro positivo, i soggetti designati comunicano immediatamente all’Agenzia:
 - a) le misure di congelamento applicate, indicando gli individui e le entità coinvolti nonché l’ammontare e la natura dei beni o fondi congelati;
 - b) le operazioni, i rapporti, nonché ogni altro dato o informazione disponibile riconducibile ai suddetti soggetti.
3. I soggetti designati devono, altresì, comunicare all’Agenzia, sulla base delle informazioni dalla stessa fornite, le operazioni e i rapporti nonché ogni altro dato o informazione che possa giustificare l’eventuale iscrizione nelle liste delle Nazioni Unite o nella lista nazionale di soggetti collegati a quelli nei cui confronti sono state disposte misure di congelamento.
4. La sussistenza delle circostanze di cui ai commi precedenti, è comunicata dall’Agenzia al CMR.

2. Prima che sia instaurato un rapporto d’affari oppure eseguita una operazione occasionale, i soggetti designati verificano che il cliente e i soggetti a questi collegati (ad esempio, titolari effettivi, DELEGATI, presentatori) o con questi in relazione (ad esempio, gli ordinanti ed i beneficiari di trasferimenti di fondi), non risultino:
 - nelle liste delle Nazioni Unite, ovvero quelle liste di individui, gruppi o entità, adottate con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ovvero predisposte dai Comitati istituiti ai sensi delle risoluzioni medesime al fine di contrastare il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e il loro finanziamento e l’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
 - nella lista nazionale di individui gruppi o entità predisposta ai sensi della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1373 (2001) predisposta dal CMR.

3. Le liste di cui al precedente comma 2, sono accessibili sul sito internet della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, gli Affari Politici e la Giustizia e sul sito internet dell'AGENZIA.
4. L'attività di *screening* non deve essere una attività di verifica *una tantum* e quindi deve essere svolta non solamente nel momento in cui il soggetto chiede di instaurare un rapporto d'affari oppure di eseguire una operazione occasionale al soggetto designato, ma anche durante il corso del rapporto d'affari con lo stesso.
5. Come indicato al comma 2, l'attività di *screening* va oltre l'individuazione dei soggetti inseriti nelle liste delle Nazioni Unite o in quella nazionale: questo significa che i soggetti designati devono considerare i clienti e i soggetti a questi collegati o con questi in relazione. Ad esempio i soggetti designati sono tenuti a svolgere manualmente l'attività di *screening* sui nominativi dei presentatori qualora non titolari di un NDG. I soggetti designati devono utilizzare le informazioni presenti nel BIA, per svolgere gli opportuni approfondimenti in caso di riscontri positivi sulle informazioni anagrafiche.
6. Le attività di *screening* devono essere svolte anche in relazione alle operazioni tentate o solo prospettate seppur non eseguite.

Articolo 4 – Procedure di screening

1. I soggetti designati, secondo principi di proporzionalità, si dotano di sistemi di monitoraggio manuali o automatizzati, al fine di eseguire le verifiche di cui all'articolo precedente.
2. I soggetti designati che dispongono unicamente di sistemi di monitoraggio manuali conducono le attività di verifica (c.d. *screening*), a seguito della ricezione degli aggiornamenti delle liste delle Nazioni Unite e delle delibere del Congresso di Stato che adottano misure restrittive (art. 14, comma 2, della LEGGE SULLE MISURE RESTRITTIVE) trasmessi dall'AGENZIA.
3. Le attività di verifica di cui al comma 2 sono svolte dal soggetto designato mediante utilizzo delle liste di cui all'articolo 3, comma 2.
4. I soggetti designati devono dotarsi di normativa interna che definisca procedure e modalità dell'attività di *screening*. Ad esempio, le procedure dell'attività di *screening* dovrebbero ricomprendere:
 - la definizione della frequenza di tale attività;
 - le modalità di gestione degli *alert* (in particolare quando vi sono casi ove non sono presenti informazioni, sono incomplete o potenzialmente non affidabili);
 - il livello di profondità dello *screening* (cioè se solo sulla base del nominativo - nome e cognome - o anche della data di nascita o di altri elementi anagrafici, se conosciuti).
5. Le verifiche sono effettuate mediante *provider* che svolgono professionalmente l'attività di raccolta dati o *open sources*.
6. La documentazione prodotta in esito alle ricerche, deve essere conservata elettronicamente ovvero cartaceamente per un periodo di almeno 5 anni dalla data in cui è stata effettuata la ricerca.

Articolo 5 – Gestione dei presunti falsi positivi

1. Nell'ambito della esecuzione delle procedure di *screening*, i soggetti designati si dotano di adeguate procedure interne finalizzate a gestire eventuali falsi positivi.
2. Un falso positivo si verifica quando un individuo, un gruppo o una entità, con lo stesso nome o con un nome simile di una persona, di un gruppo o entità presente nelle liste delle Nazioni Unite o nella lista nazionale, è erroneamente identificato con lo stesso.
3. In tali casi, a fronte di una contestazione da parte del soggetto inserito nelle liste delle Nazioni Unite o nella lista nazionale (i cui fondi, beni o risorse economiche sono immediatamente congelati), il soggetto designato:
 - a) deve condurre eventuali ulteriori approfondimenti, debitamente tracciati e conservati, per determinare se si tratta veramente di un falso positivo;

- b) deve richiedere l'ausilio dell'AGENZIA nel caso in cui non sia possibile identificare se si tratti o meno di un falso positivo. Per ottenere informazioni o comunque individuare le modalità utili a determinare se si tratti veramente di un soggetto inserito nelle liste delle Nazioni Unite o nella lista nazionale oppure di un falso positivo, l'AGENZIA valuta se contattare omologhe autorità estere ovvero autorità nazionali che possono interloquire con autorità estere competenti ovvero il CMR.
4. Per dare seguito a quanto indicato al comma 3, lett. a), è opportuno che il soggetto designato utilizzi altri dati come fattori utili per distinguere se il soggetto individuato è quello effettivamente presente nelle liste delle Nazioni Unite o nella lista nazionale. Al riguardo, si sottolinea come, oltre ad uno *screening* combinato (nome del soggetto e dati anagrafici, se conosciuti), l'acquisizione di informazioni su *open source* riduca il rischio di falsi positivi.

Articolo 6 – Modalità di applicazione delle misure restrittive

1. Qualora dall'attività di verifica di cui all'art. 3 emerga un riscontro positivo, i soggetti designati devono immediatamente congelare i beni o fondi (per i quali occorre fare riferimento all'**Allegato B**) e adottare ogni opportuno comportamento per assicurare la conservazione degli stessi.
2. Il congelamento deve avvenire immediatamente al riscontro e senza preventivo preavviso al soggetto i cui beni o fondi sono colpiti dalla misura di congelamento.
3. Qualora dall'attività di verifica di cui all'art. 3 emerga un riscontro positivo, i soggetti designati, in aggiunta a quanto stabilito ai commi precedenti, devono astenersi dalla prestazione di servizi finanziari e di assistenza finanziaria.
4. In merito agli effetti del congelamento di beni o fondi, si riporta nel seguente box, quanto disciplinato dall'art. 15 della LEGGE SULLE MISURE RESTRITTIVE.

Art.15

(Effetti del congelamento di beni o fondi)

1. Salvo i casi in cui le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dispongano diversamente, i beni o fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, è vietato mettere, interamente o congiuntamente, direttamente o indirettamente, beni, fondi o altre utilità a disposizione di, o stanziarli a vantaggio di:
 - a) individui, gruppi o entità inclusi nelle liste delle Nazioni Unite ovvero nella lista nazionale;
 - b) entità detenute o controllate, direttamente o indirettamente dai soggetti inclusi nelle suddette liste;
 - c) individui o entità che agiscono nell'interesse o sotto la direzione dei soggetti inclusi nelle liste.
3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi precedenti.
4. Il congelamento è efficace dalla data di adozione della delibera del Congresso di Stato nonché, nel caso di aggiornamento delle liste delle Nazioni Unite, dal momento in cui il Dipartimento Affari Esteri e l'Agenzia ricevono comunicazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo competente Comitato.
5. È vietato il preventivo preavviso del congelamento all'individuo o all'entità i cui beni o fondi sono colpiti dalla misura.
6. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto i medesimi beni o fondi.
7. Il congelamento dei beni o fondi, l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari o di consulenza finanziaria ritenuti in buona fede conformi alla presente legge non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o l'entità che la applica, né per chi la amministra o la dirige, né per gli eventuali sottoposti.

Articolo 7 – Comunicazione all'Agenzia in caso di riscontri positivi dei soggetti inclusi nelle liste da parte dei soggetti designati

1. Considerati gli obblighi di verifica e di comunicazione in carico ai soggetti designati di cui all'art. 24 della LEGGE SULLE MISURE RESTRITTIVE, in caso di riscontro positivo di soggetti inclusi nelle liste delle Nazioni Unite o nella lista nazionale, i soggetti designati devono darne comunicazione all'AGENZIA nelle tempistiche e modalità di cui al successivo comma 2.

2. Al più tardi entro 3 ore dall'avvenuto riscontro positivo, il soggetto designato deve comunicare all'AIF il nominativo e l'eventuale importo congelato tramite fax oppure posta elettronica al seguente indirizzo: congelamento@aif.sm. Al più tardi entro 24 ore dal riscontro, il soggetto designato deve, altresì, trasmettere all'AIF il Modulo di cui all'**Allegato A** tramite lettera raccomandata e posta elettronica (al medesimo indirizzo: congelamento@aif.sm).
3. In merito all'**Allegato A**, si specifica che, in caso di congelamento di beni o fondi, i soggetti designati devono compilare anche l'apposita sezione 2, rendendo note le misure restrittive applicate, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi oggetto di congelamento e le operazioni, i rapporti, nonché ogni altro dato o informazione disponibile riconducibile ai soggetti inclusi nelle liste delle Nazioni Unite o nella lista nazionale.

Articolo 8 – Controlli interni in materia di misure restrittive

1. I soggetti designati devono includere i controlli sulle procedure di *screening* all'interno del proprio sistema dei controlli interni (adottato ai sensi dell'Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari n. 005 dell'11/02/2019), nonché effettuare verifiche sul corretto funzionamento dei controlli automatizzati o manuali.
2. La funzione di conformità alle norme deve effettuare controlli interni atti a verificare la conformità delle regolamentazioni interne rispetto alla disciplina di riferimento e il corretto adempimento delle disposizioni contenute nella presente Istruzione, in *primis* quelle riguardanti le procedure di *screening*.
3. La funzione di revisione interna verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo del soggetto designato in materia di misure restrittive, con particolare attenzione alla funzionalità e alla efficacia del complessivo sistema delle attività di *screening*.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente Istruzione si applicano a partire dal 02 gennaio 2020.

ALLEGATO A

Modulo per le comunicazioni di cui all'art. 24 della Legge n. 57 del 29 marzo 2019, da parte dei soggetti designati

Spett.le
Agenzia di Informazione Finanziaria
Via del Voltone, n. 122
47890 San Marino Città (RSM)

Oggetto: comunicazione ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 57 del 29 marzo 2019

Il sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
in qualità di (specificare i poteri di rappresentanza) _____
della società _____

COMUNICA CHE con riferimento

- alla verifica effettuata in data __/__/____ alle ore: _____;
gg mm aaaa

sono stati individuati i seguenti nominativi (individui, gruppi, entità)

(specificare generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) se persona fisica, mentre per persona giuridica indicare denominazione, inoltre inserire codice ISS, COE oppure codice equivalente ed inserire il codice identificativo del soggetto nella lista.¹)

e che

- detto/i individuo/i, gruppo/i o entità compare/compaiono all'interno delle liste predisposte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da uno dei suoi Comitati, in particolare nella lista di cui alla Risoluzione delle Nazioni Unite:

- detto/i individuo/i, gruppo/i o entità compare/compaiono all'interno della lista nazionale;

nella lista nazionale: _____

Sezione 1

Soggetto individuato:

nominativo (nome e cognome) _____
qualifica (cliente, titolare effettivo, delegato, presentatore ecc.) _____

¹ Ad esempio "Mario Rossi, nato il 04/08/1997, codice ISS 123456, QDi.145"

elenco delle operazioni poste in essere _____

rapporti in essere o estinti (codice SIB) _____

Intestazione dei rapporti collegati al soggetto individuato _____

soggetti collegati o collegabili (generalità anagrafiche) _____

altri dati o informazioni relativi al/ai nominativo/i incluso/i nelle liste _____

(indicare i dati di cui alla Sezione 1, per ogni individuo, gruppo, entità individuato)

Servizi finanziari e di assistenza finanziaria richiesti, per i quali il soggetto designato si è astenuto ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 007 del 22/11/2019.

Sezione 2 (in caso di congelamento beni o fondi)

Dati riguardanti il congelamento di beni o fondi:

Rapporto (Codice IBAN)	Intestazione Rapporto	Ammontare, Saldo o Importo (riferito ai "beni" o "fondi" congelati espressi in unità euro)	Note (ogni altro dato o informazioni disponibile o che il soggetto destinatario ritiene utile inserire)

(indicare i dati di cui alla Sezione 2, per ogni individuo, gruppo, entità individuato nella Sezione 1 ed interessato da un provvedimento di congelamento beni o fondi)

Documenti/dati/informazioni allegati, con riferimento a quanto sopra _____

Luogo e data di compilazione _____

Timbro e firma del dichiarante _____

ALLEGATO B

INDICAZIONI RELATIVE A BENI O FONDI

La definizione di beni o fondi deve essere ricavata dall'art. 1 comma 1 lett. c) della LEGGE SULLE MISURE RESTRITTIVE e dall'art.1 dell'Allegato Tecnico alla medesima legge, di seguito riportati:

Art.1

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- *omissis* -

c) "beni" o "fondi": i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, tangibili o intangibili, mobili o immobili, in qualunque modo acquisiti, compresi i mezzi di pagamento e di credito, qualsiasi documento o strumento, anche elettronico o digitale, che sia idoneo a dimostrare un diritto su tali beni o a disporre di essi; le risorse finanziarie ed economiche, anche naturali, di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, tangibili o intangibili, mobili o immobili, in qualunque modo acquisite, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, nonché qualsiasi altra utilità specificata nell'Allegato Tecnico alla presente legge;

- *omissis* -

Art.1 dell'Allegato Tecnico

("Beni" o "fondi" di cui all'articolo 1, lettera c)

1. Ferma restando la definizione di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, a titolo meramente esemplificativo, rientrano in tale definizione:

- a) il denaro contante, gli assegni, le cambiali, i crediti pecuniari, gli ordini di pagamento e gli altri mezzi di pagamento;
- b) i depositi presso enti creditizi o enti finanziari oppure presso altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti, le obbligazioni di qualsiasi natura e i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti dalla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
- c) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
- d) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari, le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
- e) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse economiche;
- f) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni.

In relazione alla definizione di cui sopra, devono altresì intendersi inclusi:

- a) strumenti al portatore;
- b) strumenti di assicurazione e riassicurazione;
- c) strumenti *token* di cui al Decreto Delegato 23 maggio 2019 n.86;
- d) le valute virtuali intese come *"la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente"*.